GIUSTIZIA INSIEME

Ufficio del processo e Organizzazione della giustizia

Il “nuovo” ufficio per il processo

Un modello organizzativo aperto all’intelligenza artificiale

di Federica Barbieri

1 giugno 2023

Sommario: 1. Premessa – 2. L’ufficio per il processo: dal passato al presente[14] – 3. I compiti attribuiti allo staff dell’ufficio per il processo – 3.1 a) i tirocinanti e i giudici onorari – 3.2. b) i nuovi addetti all’ufficio per il processo – 3.3. Un modello organizzativo flessibile – 4. L’innovazione tecnologica nella giustizia: cenni generali – 4.1. L’ ufficio per il processo come volano dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari – 5. Considerazioni conclusive

---

1. Premessa

Ormai da anni si discute dell’importanza, all’interno del sistema giustizia, del fattore organizzativo, ritenuto una valida arma per combattere le inefficienze della giurisdizione, al cospetto di condanne del nostro Paese nelle sedi internazionali cagionate dalla durata eccessiva dei procedimenti giudiziari.

Invero, le questioni organizzative, a partire dalla modifica dell’art. 111 Cost. – che ha introdotto il principio della ragionevole durata del processo – sembrano oramai far parte dello studio dei

sistemi giudiziari[1].

In effetti, la riforma della disposizione costituzionale citata ha avuto il pregio di porre all’attenzione di tutti gli operatori del processo civile il fattore tempo, quale elemento centrale dell’esercizio della funzione giurisdizionale[2].

In altri termini, sebbene il valore dell’efficienza della giustizia – definibile, secondo una visione tipicamente economica, come l’allocazione ottimale delle risorse rispetto ai risultati che la giustizia è chiamata a realizzare[3] – non trovi una formulazione legislativa espressa nelle fonti che regolano il procedimento giurisdizionale civile[4], esso può ritenersi inglobato proprio nel concetto di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato nell’art. 111[5].

Si è compreso, quindi, che le riforme legislative, spinte dalla necessità di combattere, attraverso precisi interventi sul rito, la crisi della giustizia civile – cagionata, prevalentemente, dalla scopertura negli organici della magistratura e del personale amministrativo, dall’accumulo di arretrati, con conseguente sovraffollamento nelle aule di udienza e dall’allungamento dei tempi di definizione dei processi[6] – non possono da sole risolvere i problemi che affliggono il sistema giudiziario[7].

Si è diffusa, pertanto, la convinzione secondo cui l’effettiva tutela dei diritti soggettivi deve fondarsi necessariamente anche su tematiche e riflessioni intrinsecamente legate alla dimensione organizzativa della giustizia, cosicché le prerogative costituzionali della magistratura non debbono più inibire l’entrata nei sistemi giudiziari di una cultura efficientistica [8], ma devono essere concretamente bilanciate con essa. Va, però, evidenziato, a scanso di equivoci, che “la costituzionalizzazione del valore dell’efficienza non accredita una concezione della giustizia come impresa”[9], visto che le logiche aziendalistiche di risultato richiedono condizioni difficilmente realizzabili in “sistemi connotati da autonomia procedurale e di giudizio”[10], come quello giurisdizionale.

Si tratta, ad ogni modo, di una tematica piuttosto complessa che non può essere approfondita in questa sede, nella quale, invece, ci si soffermerà su uno dei catalizzatori della “organizzazione giudiziaria”, l’ufficio per il processo, ritenuto, sin dalle origini, un modello organizzativo preordinato al raggiungimento di efficienza della giustizia, da realizzare attraverso un potenziamento delle risorse umane e materiali, grazie alle quali diviene più agevole conseguire un aumento della produttività giudiziaria.

Invero, la struttura in parola, che nelle sue forme originarie prendeva il nome di “ufficio del giudice” (etichetta piuttosto equivocabile e, a parer di qualcuno, altrettanto pericolosa[11]),

poggia sull’idea di una macchina organizzativa, nella quale operano diverse figure professionali, la cui attività è accomunata da un obiettivo condiviso, l’attuazione pratica del precetto costituzionale della ragionevole durata.

Proprio in tale scenario si colloca lo scopo della presente disamina, che si propone di investigare come l’ufficio per il processo, nella sua più recente rivisitazione normativa, persegua il suddetto obiettivo principe, creando, al contempo, “concime per l’innovazione del sistema giudiziario del Paese[12]” e costituendo, così, “il cavallo di Troia della innovazione dei Tribunali[13]”, ovvero, più precisamente, il volano dell’avvento dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari.

2. L’ufficio per il processo: dal passato al presente[14]

L’ufficio per il processo è una compagine organizzativa di supporto alla funzione giurisdizionale, che si innesta nel sistema giuridico italiano sulla scia di precedenti esperienze straniere, già operative da diversi anni, orientate, talvolta, nella direzione di un “ufficio del giudice” (cioè di un presidio organizzativo affidato al singolo magistrato e fondato perlopiù su un rapporto bilaterale tra giudice assistito e assistente giudiziario)[15] e, talaltra, nella direzione di un vero e proprio ufficio del processo (ovverosia di una impianto che supporta, complessivamente, il lavoro giurisdizionale e amministrativo)[16].

Le origini della struttura *de qua*, il cui tratto distintivo più marcato è rappresentato dalle professionalità variegate che la compongono[17], vanno più correttamente rinvenute in quel momento storico in cui alcuni studiosi del processo civile iniziarono a prestare particolare attenzione all’aspetto organizzativo della giustizia, nella condivisibile convinzione che lo stesso fosse una valida panacea per scongiurare il male di processi irragionevolmente lunghi[18].

Sebbene, quindi, si aggirasse già l’idea, tra gli operatori del diritto, di creare un supporto organizzativo per il giudice, il progetto inizia tuttavia a prendere concretezza alcuni decenni più tardi, quando, con la L. n. 221 del 2012, modificata dal D.L. n. 90 del 2014 (conv. in L. n. 114 del 2014), l’ufficio per il processo si affaccia sul territorio nazionale “come una struttura burocratica abbastanza rigida dell'amministrazione giudiziaria che si affianca alla classica organizzazione degli uffici”[19], preordinata a garantire la ragionevole durata del processo, “attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Il precipuo obiettivo degli interventi normativi sopra menzionati è stato, dunque, quello di creare un impianto nel quale potesse svilupparsi il lavoro di squadra[20], ritenuto un mezzo utile al potenziamento dell’efficienza dei processi e, più in generale, uno strumento di miglioramento dell’organizzazione dell’ufficio giudiziario[21], anche con lo scopo di assicurare al magistrato il recupero esclusivo della funzione *stricto sensu* giurisdizionale, troppo spesso abbinata ad attività che esulano dal *proprium* della giurisdizione.

In altri termini, l’ufficio per il processo rappresenta una misura preordinata a combattere l’inadeguatezza del lavoro in solitaria del magistrato[22], il quale, ricoperto da numerose incombenze, sovente ha rivendicato un’assistenza nello svolgimento dell’attività giudiziaria[23].

È evidente, quindi, che l’istituzione dell’assetto *de quo* determina un netto mutamento della concezione del lavoro del giudice, segnando il passaggio da una gestione tipicamente individualistica (strettamente connaturata alla formazione professionale del magistrato[24]) a una conduzione condivisa dell’attività *lato sensu* giurisdizionale, da realizzare per mezzo di una struttura partecipata da tirocinanti, giudici onorari e personale amministrativo, idonea a supportare le mansioni giudiziarie, in termini sia quantitativi, che qualitativi.

L’impianto organizzativo in parola, tuttavia, nonostante i meritevoli obiettivi, ha faticato a radicarsi immediatamente, a causa, da un lato, della mancanza di risorse umane, materiali e tecnologiche che potessero farlo funzionare[25], e, dall’altro, della carenza (quantomeno iniziale) di previsioni normative che potessero guidarne in modo puntuale la costituzione[26].

Sennonché, la disciplina legislativa del 2014 sopra citata è stata irrobustita con successivi interventi di normazione primaria e secondaria preordinati a catalizzare la costituzione dell’ufficio per il processo, al fine di renderlo in concreto una realtà operativa.

Invero, il Ministero della Giustizia, prima[27], e il C.S.M., poi[28], hanno dettato specificamente le misure organizzative della struttura *de qua*, stabilendo che la stessa, tenuto conto dello scopo per il quale è stata prevista, vada assegnata a supporto di uno o più giudici professionali, a seguito di una preventiva e imprescindibile valutazione, da parte del capo dell’ufficio, dei settori che necessitano di un intervento di eliminazione dell’arretrato e di abbattimento dei tempi di durata dei processi, considerati altresì gli obiettivi perseguiti con i programmi di gestione (*ex* art. 37, co. 1, d.l. n. 98/2011)[29].

In altri termini, l’ufficio per il processo – la cui adozione è divenuta nel frattempo obbligatoria presso i tribunali ordinari[30] e presso le corti d’appello[31] – non deve necessariamente “ricalcare in maniera pedissequa la struttura delle sezioni o dei settori del Tribunale”[32]; ciò

significa, più precisamente, che la creazione dello stesso andrà modulata in relazione alle esigenze dell’ufficio giudiziario nel quale viene incardinato, ovvero, più esattamente, sulla base dei settori che abbisognano di un maggior supporto. Del resto, la composizione dell’assetto organizzativo *de quo* presuppone una preventiva individuazione, da parte del capo dell’ufficio, di “obiettivi specifici”, per la realizzazione dei quali verranno poi indicate, in modo altrettanto dettagliato, tanto le risorse umane da destinare alla struttura, quanto le attività da svolgere[33].

Neppure le linee guida dell’organo dell’autogoverno della magistratura, però, hanno di fatto consentito un pieno decollo della assetto *de quo*, la cui istituzione è stata talvolta compromessa anche da un mancato mutamento della cultura organizzativa del magistrato[34], il quale ha sempre più spesso continuato ad operare quale “monade assoluta”, mostrando un atteggiamento scettico e ritroso nei confronti di un impiego condiviso di risorse umane, facenti parte di un contesto preordinato al raggiungimento di un obiettivo comune[35].

Ciononostante, le esperienze virtuose che si sono affacciate sul panorama nazionale comprovano un impatto positivo della struttura in parola sul servizio giustizia; l’utilizzo dell’assetto organizzativo *de quo* è stato comunque assai variegato: l’ufficio è stato principalmente impiegato per aumentare la produttività e ridurre al contempo l’arretrato, nonché per migliorare la qualità del servizio giustizia, per potenziare la digitalizzazione, anche attraverso la creazione di archivi giurisprudenziali, per l’elaborazione più precisa dei dati statistici[36]. Le maggiori criticità si sono tuttavia riscontrate nella totale disomogeneità nella distribuzione delle risorse, che certamente non agevola l’istituzione dell’ufficio in tutte le realtà giudiziarie nazionali.

Invero, come si evince dai grafici seguenti, sebbene sia piuttosto elevata la percentuale dei tribunali ordinari che hanno istituito (al 2021) almeno un ufficio per il processo (Grafico n. 1), è comunque altrettanto significativo il *discrimen* sul territorio italiano del numero di giudici onorari (Grafico n. 2) e di tirocinanti (Grafico n. 3) per ufficio giudiziario.

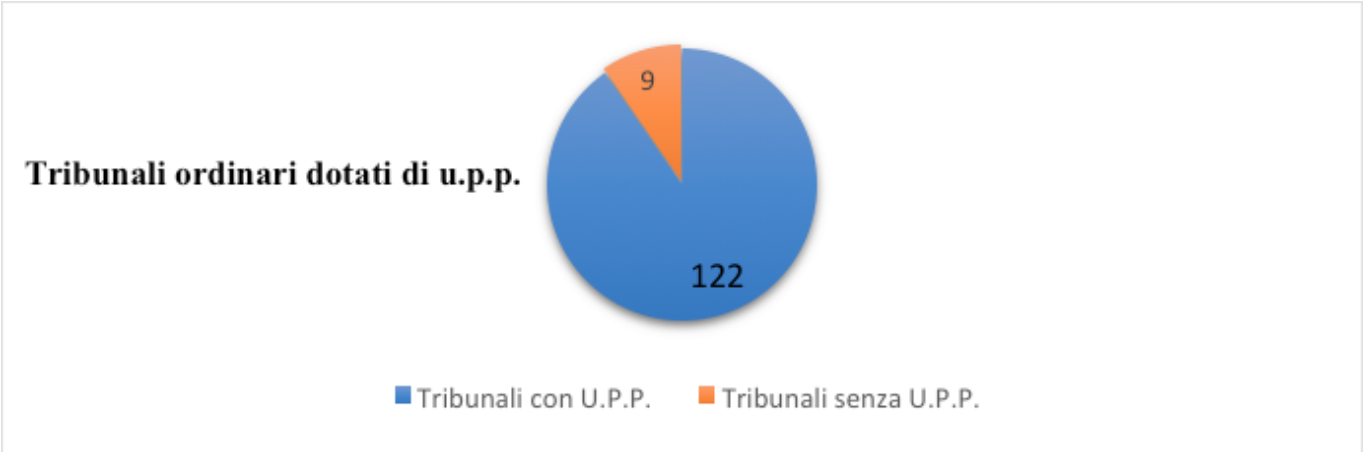

Grafico n. 1[37]

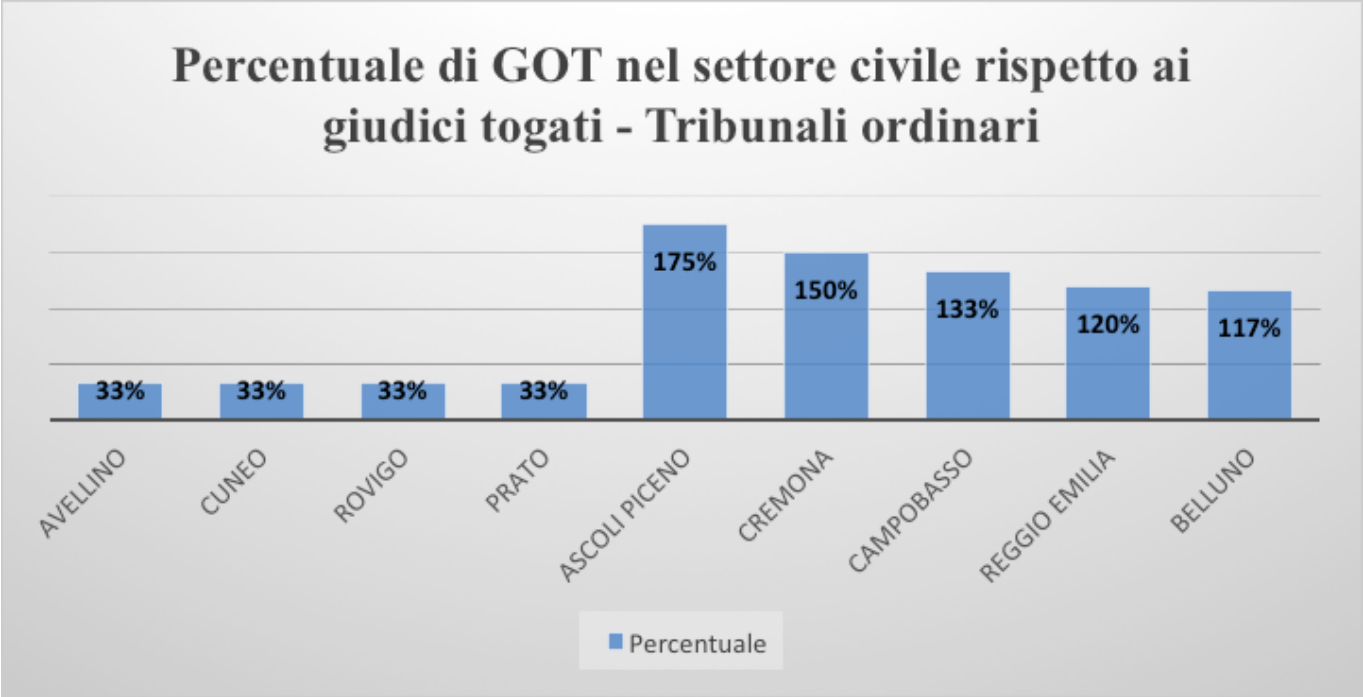

Grafico n. 2[38]

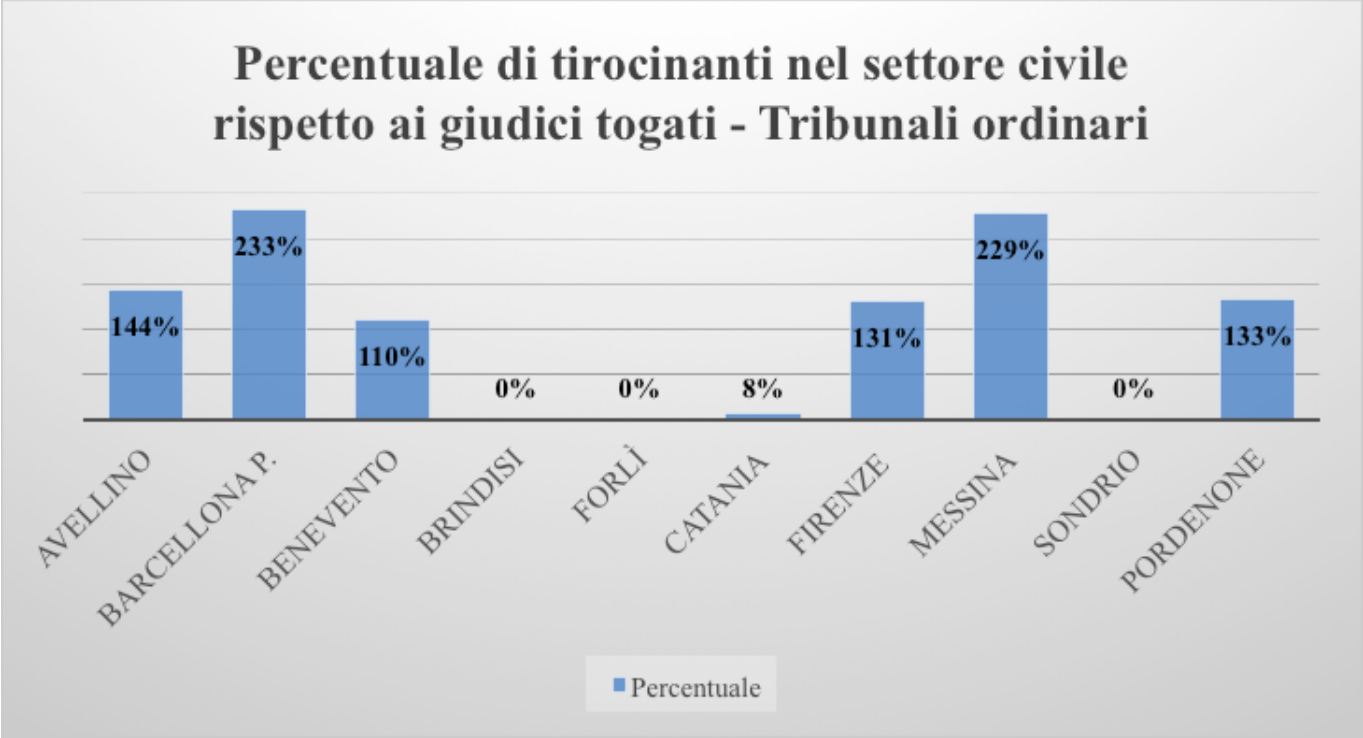

Grafico n. 3[39]

Le ragioni del suddetto squilibrio, in verità, non sono univoche e potrebbero ascriversi a una pluralità di fattori difficilmente estensibili a tutti gli uffici giudiziari, soprattutto ove ci si riferisca alla difforme suddivisione dei giudici onorari. Quanto alla disomogenea distribuzione dei tirocinanti, potrebbe ritenersi che gli stessi siano prevalentemente concentrati al Centro Sud, ove

lo *stage* formativo presso gli uffici giudiziari si rivela più conveniente rispetto alla pratica forense (che, nelle realtà centro – meridionali, generalmente, non viene retribuita, diversamente da quanto accade al Nord)[40].

Si tratta, tuttavia, di ipotesi comunque non generalizzabili, visto che, come si evince dal Grafico n. 3, esistono uffici del Sud con zero tirocinanti (v. per esempio Brindisi), o con una percentuale di tirocinanti piuttosto esigua (v. per esempio Catania), nonché tribunali del Nord con un numero considerevole di stagisti (v. per esempio Pordenone). Si potrebbe allora ritenere che i tirocinanti siano naturalmente più numerosi in quei circondari sedi di università[41], ma neppure tale ipotesi sembra molto persuasiva, dal momento che taluni Tribunali, pur non essendo situati in sedi universitarie, dispongono di un numero cospicuo di tirocinanti (v. per esempio Avellino e Pordenone).

Ciò posto, non è un caso che il nuovo pacchetto di riforme sulla giustizia del 2021[42] abbia puntato sull’implementazione della struttura *de qua* (estendendola persino alla Corte di Cassazione e alla Procura generale presso la Corte[43]) nella consapevolezza che l’obiettivo generale al quale aspira il PNRR – rappresentato, nell’àmbito del sistema giudiziario, da una riduzione dei tempi dei giudizi entro la metà del 2026[44] – sia conseguibile attraverso un potenziamento dell’ufficio per il processo, che costituisce, pertanto, “il cuore pulsante” dell’abbattimento dell’arretrato[45].

Non va quindi sottaciuto l’interesse mostrato (ancora una volta) per il fattore organizzativo, interesse che conferma, peraltro, una (seppure implicita) contezza del fatto che le sole modifiche agli istituti *stricto sensu* processuali, se non accompagnate da interventi di carattere strutturale, che incidano in misura più o meno ampia sull’organizzazione dell’ufficio, sono da sole insufficienti per conseguire il recupero di efficienza tanto agognato.

Orbene, va da subito rilevato che il legislatore del 2021 ha comunque preso le mosse dal modello di ufficio per il processo delineato nel 2014, provvedendo, al contempo, a correggere quelle storture che, come si è accennato sopra, hanno delimitato (se non addirittura impedito) una piena e generalizzata operatività dell’assetto organizzativo di cui si sta discorrendo.

Invero, se da un lato, sono state confermate le modalità di istituzione dell’ufficio – e, dunque, le previsioni secondo cui non necessariamente deve sussistere una “corrispondenza biunivoca tra il singolo ufficio giudiziario e un unico ufficio del processo costituito al suo interno[46]” – la prima novità dell’intervento normativo del 2021 va rinvenuta nella composizione dell’ufficio per il processo, del quale continueranno sì a far parte i tirocinanti, i giudici onorari/ausiliari e il

personale di cancelleria[47], con l’aggiunta, però, degli addetti all’ufficio per il processo, funzionari dipendenti dal Ministero della giustizia, reclutati, con concorso, su base distrettuale [48].

Prima di passare ad esaminare le mansioni della figura di nuovo conio, quello che si vuole immediatamente evidenziare è il condivisibile intento del legislatore della riforma di ovviare alla variabilità e alla scarsità di risorse, di cui si parlava sopra, attraverso un modello di ufficio basato, invece, almeno in parte, su risorse umane stabili e certe, che prestano servizio per un arco temporale predefinito[49] e ritenuto sufficiente al raggiungimento degli *outcomes* di abbattimento dell’arretrato e di riduzione dei tempi processuali prefissati[50].

Non a caso l’introduzione dei nuovi funzionari assolve a un duplice scopo: da un lato mira a rendere operativa e funzionante la struttura *de qua*, dall’altro serve ad assicurare una celere definizione dei procedimenti giudiziari[51], visto che gli addetti, come si avrà modo di spiegare meglio a breve, prestano la propria attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell’arretrato.

In altre parole, con il PNRR, l’ufficio per il processo va ad assumere una sorta di strutturazione rafforzata, “destinata a innovare il lavoro degli uffici giudiziari”. La suddetta potenzialità innovativa risiede, più propriamente, non solo nell’ingente numero di addetti assunti, ma anche negli obiettivi di miglioramento complessivo dell’ufficio, da realizzare attraverso una struttura di assistenza al magistrato, uno *staff* che di fatto riesce, in primo luogo, a “sollevare il giudice dallo svolgimento di incombenze minori, semplici o di *routine*”[52] e, in secondo luogo, a “creare anche un supporto di qualità alla redazione di provvedimenti, allo studio delle questioni dottrinali e giurisprudenziali ecc.”[53]. In buona sostanza, con i nuovi addetti il magistrato dovrebbe pervenire ad instaurare una sorta di “collegialità decisionale”[54], ovvero un’organizzazione nella quale il giudice dovrebbe esercitare l’attività *stricto sensu* giurisdizionale, pervenendo al *decisum* dopo una preventiva elaborazione, da parte dello *staff*, dello scheletro del provvedimento[55].

Tra l’altro – e questa rappresenta la seconda novità dell’intervento normativo del 2021 – all’accelerazione impressa normativamente all’ufficio per il processo contribuiscono, stavolta, anche gli Atenei italiani, i quali svolgono il pregevole impegno di supportare l’attivazione e l’organizzazione della struttura *de qua* nelle diverse sedi giudiziarie, in tal modo “consolidando il rapporto tra il sistema della formazione universitaria e il contesto giudiziario[56]”.

3. I compiti attribuiti allo staff dell’ufficio per il processo

3.1 a) i tirocinanti e i giudici onorari

Sebbene sia abbastanza sfuggente la nozione di “ufficio per il processo”[57], l’etichetta allude a una struttura organizzativa, interna all’ufficio giudiziario[58], nella quale un insieme di soggetti (*rectius,* di professionalità variegate[59]) collabora in vista di un obiettivo comune: una maggiore efficienza dell’ufficio giudiziario[60].

Ne deriva, quindi, che l’elemento essenziale degli interventi normativi che disciplinano la struttura in parola va colto proprio nelle incombenze organizzative distribuite tra il personale addetto all’ufficio *de quo*.

Ebbene, accanto alle attività del personale di cancelleria, che svolge compiti di natura amministrativa individuati dal dirigente amministrativo, in sintonia con il capo dell’ufficio[61], sono ben delineate le mansioni attribuibili agli altri membri della struttura organizzativa oggetto della presente disamina.

Le attività dei giudici onorari di pace (GOP), a seguito dell’intervento riformatore avvenuto con d.lgs. n.116 del 2017[62], possono essere distinte in due grandi macroaree:

I. Attività para-giurisdizionali (o preparatorie): i GOP, ai sensi dell’art. 10, co. 10, d.lgs. n. 116 del 2017 «coadiuvano il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compiono anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio»[63].

II. Attività giurisdizionali in senso stretto: il legislatore attribuisce ai GOP delle mansioni istruttorie e definitorie, consentendo al giudice professionale, nell’àmbito della sua autonomia organizzativa, di assegnare al giudice onorario compiti e attività non particolarmente complessi – ivi compresa l’assunzione dei testi (art. 10, co. 11, d.lgs. n. 116 del 2017). Più in particolare, è preferibile che vengano delegate al GOP le pronunce delle ordinanze di cui agli artt. 186 *bis* e 423 c.p.c, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

Con specifico riguardo ai compiti definitori, il GOP può pronunciare (art. 10, co. 12):

i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; c) i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; e) i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Le attività dei tirocinanti – la cui disciplina è rinvenibile nell’art. 73, d.l. n. 69 del 2013 (conv.in l. n. 98 del 2013) – possono essere distinte in quattro categorie:

Attività para-giurisdizionali (o preparatorie): i tirocinanti coadiuvano il magistrato formatore, svolgendo gli atti preparatori all’udienza (riordino e sistemazione dei fascicoli), collaborando nella creazione e nella gestione dei modelli di verbali d’udienza e di provvedimenti.
Attività d’udienza: i tirocinanti redigono il verbale d’udienza, sotto la direzione del giudice per mezzo dell’ausilio della *consolle*, provvedono alla verbalizzazione delle dichiarazioni rese dalle parti, redigono le bozze delle ordinanze istruttorie, possono partecipare ai collegi e alle camere di consiglio.
Attività di studio: i tirocinanti eseguono ricerche giurisprudenziali e dottrinali utili allo studio dei fascicoli e redigono le bozze dei relativi provvedimenti.
Attività tipicamente amministrative: i tirocinanti collaborano in maniera costante con la cancelleria del giudice.

3.2. b) i nuovi addetti all’ufficio per il processo

Il mansionario dei nuovi funzionari è indicato in modo puntuale nell’allegato II del d. l. n. 80 del 2021**[64]**, da cui si evince la “natura ibrida” degli addetti, i quali, per un verso, svolgono attività di supporto alla giurisdizione, e, per un altro, esercitano compiti tipicamente amministrativi**[65]**.

Più precisamente, spettano agli addetti all’ufficio per il processo:

I. Attività para-giurisdizionali (o preparatorie): essi provvedono all’organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condividono, all'interno dell'ufficio per il processo, riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; selezionano i presupposti per la mediabilità della lite[66];

svolgono inoltre attività di supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati, e, più precisamente, eseguono analisi sui flussi di lavoro[67].

II. Attività di studio e attività d’udienza: i nuovi funzionari provvedono allo studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento), supportano il giudice nel compimento delle attività pratico/materiali o di facile esecuzione (come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti, il controllo delle notifiche, del rispetto dei termini, l’individuazione dei difensori nominati ecc.), redigono bozze di provvedimenti semplici, controllano la pendenza di istanze o di richieste e provvedono alla loro gestione, svolgono ricerche giurisdizionali e dottrinali, ricostruiscono la fattispecie dal punto di vista normativo, supportano per l’individuazione di indirizzi giurisprudenziali sezionali[68].

III. Attività di raccordo con la cancelleria: gli addetti svolgono, sotto la supervisione del direttore di cancelleria o di altro incaricato o referente, quei compiti che legano la sfera giurisdizionale e l’esecuzione ammnistrativa di tutti gli atti ad essa preliminari e conseguenti, quali lo spoglio delle nuove iscrizioni, la verifica dei presupposti di priorità di trattazione, lo “scarico” dell’udienza, le attività di notifica e comunicazione alle parti, l’accertamento della definitività del provvedimento e la cura della fase esecutiva[69].

3.3. Un modello organizzativo flessibile

Il modello organizzativo sopra delineato – caratterizzato, come si è visto, da un dettagliato schema di collaborazione, nell’àmbito del quale ciascun membro dell’ufficio ha un proprio compito, prestabilito dalla legge e comunque (quantomeno apparentemente) differente da quello delle altre figure presenti – sembrerebbe segnare la fine del modulo operativo previgente, connotato, perlopiù, da un “rapporto duale magistrato/tirocinante ovvero magistrato/GOP” **[70]**, che lasciava spazio a un margine di manovra piuttosto ampio in ordine al tipo di organizzazione da adottare, tanto da parte del capo dell’ufficio giudiziario, quanto da parte del singolo giudice professionale.

Eppure, per quanto sia innegabile l’*intentio legis* di assegnare gli addetti all’ufficio del processo nella sua interezza, e non ad un singolo magistrato**[71]**, non va comunque sottaciuto che tale ultima circostanza pare assai probabile che si verifichi in quelle realtà giudiziarie di piccole dimensioni nelle quali non si escludono poi in concreto forme di collaborazione quasi biunivoche tra un magistrato e un addetto**[72]**.

In altri termini, si vuole qui evidenziare che la flessibilità organizzativa persiste anche nel modello operativo di nuovo conio, che continua quindi a essere improntato su modalità di cooperazione che, pur tenendo conto dei compiti prefissati dal legislatore, si modellano in base alle esigenze dell’ufficio. Flessibilità che si percepisce sia a monte, ovvero al momento dell’istituzione della “nuova” struttura rafforzata – alla quale si perviene a seguito della predisposizione, da parte del capo dell’ufficio, di “un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all’attività giudiziaria” **[73]** – sia a valle, ossia nella specifica ripartizione dei compiti tra le figure che compongono l’ufficio.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, al modo con cui si è pensato di differenziare, all’interno dello stesso ufficio, le attività dei tirocinanti da quelle dei nuovi addetti, che per certi versi si somigliano.

Si consideri, a tal proposito, che nel Tribunale di Pisa, i “tirocinanti continueranno nell’opera di studio, ricerca, redazione di bozze di provvedimenti”, là dove, invece, “i funzionari avranno una funzione più ampia, che include il monitoraggio del ruolo, la prioritarizzazione delle istanze, lo *screening* delle cause ultratriennali a fini di ricalendarizzazione e individuazione del canale di definizione oltre che predisposizione di bozze di provvedimenti”; diversamente, presso il Tribunale di Verona si verifica una sorta di interscambiabilità tra tirocinanti e addetti, visto che, da un lato, non è stata fatta, al momento della costituzione dell’ufficio del processo, una distinzione tra le figure e, dall’altro, l’idea del presidente del tribunale è quella di inserire i tirocinanti proprio all’interno delle sezioni dell’ufficio che sono state meno favorite nell’assegnazione dei nuovi addetti**[74]**. Un discorso quasi analogo va speso per il Tribunale di Napoli Nord, presso il quale, oltre alle mansioni che il legislatore ha previsto per i nuovi funzionari, si affiancheranno anche compiti molto simili a quelli dei tirocinanti, principio che, però, non vale a parti invertite**[75]**.

Ciò posto, è innegabile comunque che la nuova disciplina normativa abbia preso consapevolmente le distanze dal modello, originariamente immaginato, di “ufficio del giudice”, nel quale gli assistenti giudiziari vengono affiancati al singolo magistrato al fine di coadiuvarlo, specialmente nell’attività di studio e di ricerca. A ben vedere, quanto alla figura dei nuovi addetti, tuttavia, pare comunque che il legislatore italiano abbia voluto prendere consapevolmente le mosse da altri esempi rinvenibili nel panorama comparatistico**[76]**, nonché all’interno del nostro stesso sistema**[77]**, realizzando, però, una sorta di *tertium genus***[78]**, a metà strada tra quei plessi organizzativi che si servono di funzionari in possesso di una specifica

preparazione ai quali vengono assegnati compiti sostitutivi di quelli del giudice[79], e quelle che, invece, ricorrono ad assistenti di fiducia del magistrato, che provvedano esclusivamente a una attività di supporto, consistente nella ricerca e nello studio della *questio iuris*[80].

A ogni modo, la “nuova” struttura attenzionata dalla riforma nasce “a servizio dell’intero ufficio [81], come raccordo con il sistema delle cancellerie e segreterie, di assistenza al capo dell’ufficio e ai Presidenti di sezione per le attività di innovazione, di monitoraggio statistico e organizzativo, di supporto alla creazione di indirizzi giurisprudenziali e di banca dati”[82].

E proprio su quest’ultimo aspetto si soffermeranno le pagine seguenti, nelle quali si analizzerà, più in particolare, il connubio tra ufficio per il processo e intelligenza artificiale, quale risultante dell’impronta chiaramente innovativa impressa dal legislatore della riforma alla giustizia.

4. L’innovazione tecnologica nella giustizia: cenni generali

Una volta delineato in termini generali il quadro operativo della compagine organizzativa di nuovo conio, bisogna a questo punto domandarsi in che misura la costituzione dell’ufficio per il processo possa incentivare o comunque assecondare le esigenze di digitalizzazione della giustizia, che guidano i recenti interventi normativi, nonché, più in generale, il PNRR.

Invero, quest’ultimo permette di “declinare sotto diversi aspetti l’azione riorganizzativa della macchina giudiziaria e amministrativa” anche con il fine di “aumentare il grado di digitalizzazione della giustizia mediante l’utilizzo di strumenti evoluti di conoscenza (utili sia per l’esercizio della giurisdizione sia per adottare scelte consapevoli), il recupero del patrimonio documentale, il potenziamento dei *software* e delle dotazioni tecnologiche, l’ulteriore potenziamento del processo (civile e penale) telematico”[83].

È evidente, quindi, come l’obiettivo del PNRR sia non tanto solo quello di potenziare l’informatizzazione del processo, quanto piuttosto quello di sfruttare al massimo le opportunità delle nuove tecnologie nell’organizzazione del lavoro giudiziario, anche con lo scopo di imprimere una capacità predittiva alla domanda di giustizia[84], in ossequio alle indicazioni eurounitarie, che reputano la trasformazione digitale uno dei potenti strumenti di efficientamento del sistema giustizia[85].

Invero, la digitalizzazione giudiziaria include sì la dematerializzazione di tutti gli atti e documenti tradizionalmente cartacei, ma abbraccia altresì la predisposizione di strumenti cognitivi funzionali ad un più consapevole esercizio della giurisdizione da parte del giudice[86].

Del resto, allo stato, sebbene il sistema giustizia detenga un ingente patrimonio di dati, costituito dai documenti delle parti e dagli atti dell’autorità giudiziaria, fonte di potenziale conoscenza sui procedimenti e idoneo ad apportare dei miglioramenti in termini quantitativi e qualitativi all’esercizio della giurisdizione, le potenzialità smisurate legate all’utilizzo delle tecnologie digitali non vengono appieno sfruttate: i sistemi documentali del processo telematico già digitalizzati, infatti, non vengono impiegati quali strumenti di conoscenza a servizio del magistrato, essendo, invece, perlopiù usati (in forma analogica) nei flussi amministrativi[87].

In questo contesto si inserisce, quindi, l’intelligenza artificiale[88], riconosciuta, negli ultimi anni, come uno dei più importanti sviluppi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione[89], le cui sperimentazioni nel campo della giustizia sono, però, ancora in fase di definizione.

E infatti, è sempre più frequente il riferimento all’impiego dell’intelligenza artificiale quale “tecnologia abilitante nel processo giurisdizionale”, idonea, da un lato, a supportare, senza travalicare la discrezionalità del giudicante, il lavoro del magistrato, e, dall’altro, a contribuire all’abbattimento dei tempi di durata dei procedimenti giurisdizionali e ad aumentarne la prevedibilità[90].

In buona sostanza, l’innovazione organizzativa della giustizia si traduce, tra l’altro, in un potenziamento della sovrastruttura informatica per mezzo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che sembra adeguata a favorire la “qualità della risposta di giustizia, prima ancora che la sua tempestività”[91], a patto che vengano rispettati i princìpi indicati dalla Cepej nella Carta etica del dicembre 2018[92].

E a ben vedere, le istituzioni europee[93], preso atto della “crescente importanza dell’intelligenza artificiale nelle nostre moderne società e dei benefici previsti quando questa sarà utilizzata pienamente al servizio della efficienza e qualità della giustizia”, raccomandano un utilizzo controllato delle “strumentazioni intelligenti” nel campo della giurisdizione, un utilizzo, cioè, che, da un lato, non si sostanzi in un vero e proprio affievolimento della funzione giudiziaria della tutela dei diritti,[94] e, dall’altro, rispetti i diritti fondamentali dell’uomo, in particolare quelli sanciti dalla Cedu e dalla Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati personali[95].

Alla stregua delle suddette indicazioni sovranazionali, i modelli attenzionati dal Ministero della giustizia si propongono di offrire un metodo italiano di utilizzo dell’intelligenza artificiale in àmbito giudiziario che favorisca:

- “l’emersione delle linee di tendenza della giurisprudenza di merito, a livello di singolo ufficio, di distretto e nazionale;
- l'analisi critica della giurisprudenza pregressa, per liberare il singolo giudice dagli eventuali pregiudizi inconsapevoli che ne limitano l’effettiva indipendenza;
- lo sviluppo di tendenze giurisprudenziali consapevolmente innovative che maturino sulla scorta di una conoscenza effettiva, il più ampia possibile, del mutamento del contesto normativo, giurisprudenziale e fattuale riferibile al singolo caso in esame, razionalmente scomposto nei suoi elementi essenziali, in un quadro semantico condiviso ma non rigido” **[96]**.

Si evince, quindi, come le sperimentazioni proposte non siano indirizzate alla realizzazione di uno sviluppo robotico della giustizia (*rectius,* alla creazione di un giudice robot), che evidentemente potrebbe compromettere talune garanzie costituzionali legate principalmente alla indipendenza e alla autonomia della magistratura**[97]**, ma siano preordinate ad “ampliare gli strumenti di conoscenza ed analisi, in fatto e in diritto, a disposizione del magistrato autonomo, così da renderlo autenticamente consapevole delle proprie scelte” **[98]**, come si è accennato.

Sulla scorta di tali considerazioni, il PNRR, con il precipuo intento di creare una piena interoperabilità tra i sistemi della giustizia, propone di valorizzare l’esistente digitale giudiziario attraverso la realizzazione di un *data base* di giurisprudenza, come *data lake*.

Si tratta evidentemente di una scelta rispondente alla strategia di ammodernamento della P.A., che implica concretamente una “integrazione fra i dati messi a disposizione dai sistemi del Ministero e la mole di dati molto eterogenei presenti nella singola corte”**[99]** e che permette, quindi, un’estensione delle informazioni alle quali si ha accesso, visto che il sistema di *data lake* altro non è che un metodo di lavoro che potenzia l’archiviazione e la consultazione di *big data* **[100]**.

4.1. L’ ufficio per il processo come volano dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari

Come già accennato, la strategia ministeriale descritta denota una chiara intenzione di applicare la tecnologia al campo della giurisdizione in modo sicuramente più penetrante rispetto a quanto già sperimentato con il processo civile telematico, nella condivisibile convinzione che l’obiettivo di una giustizia più efficiente può essere perseguito percorrendo contestualmente tre direzioni tra loro complementari: una strettamente processuale (che tocchi aspetti del rito), una endoprocessuale (che abbracci profili organizzativo/gestionali) e una extraprocessuale (che

valorizzi le opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche).

In buona sostanza, innovazione tecnologica e innovazione organizzativa sono accomunate dal medesimo sostrato: il recupero di efficienza del sistema giudiziario italiano; tanto basta per interrogarsi sulla possibilità di ricorrere alle nuove tecnologie e, più specificamente, ai sistemi di intelligenza artificiale, all’interno dell’ufficio per il processo, al fine di rendere ancora più performante il complesso di attività che spettano alle professionalità incardinate nella compagine organizzativa sopra analizzata.

Naturalmente, le soluzioni che si prospettano di seguito si limitano a individuare delle aree in cui le potenzialità dell’intelligenza artificiale si rivelano più immediatamente percepibili, senza con ciò vantare alcuna pretesa di completezza rispetto a una tematica che risentirà indubbiamente anche degli obiettivi specifici che ciascuna struttura organizzativa fisserà al suo interno, nonché delle peculiarità dei singoli contesti giudiziari.

Orbene, si è visto che l’ufficio per il processo costituisce, soprattutto nelle intenzioni del legislatore del 2021, uno strumento essenziale per smaltire l’arretrato attualmente esistente presso gli uffici giudiziari italiani; e allora uno spazio applicativo dell’intelligenza artificiale potrebbe ragionevolmente prospettarsi proprio per agevolare quelle attività preordinate a ridurre le pendenze giudiziarie.

Ovviamente l’aggressione dell’arretrato richiede l’adozione di uno specifico modello volto a classificare in via del tutto preliminare il carico giudiziale dell’ufficio di riferimento, in base all’anno di iscrizione a ruolo, nonché in relazione alla possibile mediabilità di una controversia, ovvero ancora alla possibilità di ricorrere a una chiusura in rito del procedimento.

La suddetta classificazione, che potrebbe rivelarsi *prima facie* dispendiosa, consente in verità di pervenire a una nuova calendarizzazione della trattazione delle cause vetuste, che tenga conto di diversi fattori, quali, per esempio, la materia della controversia, il grado di difficoltà che essa presenta e la fase processuale nella quale il procedimento giurisdizionale risulta “intrappolato”.

È innegabile che tali attività potrebbero essere sviluppate ricorrendo a “sistemi intelligenti” in una prospettiva finalizzata a valorizzare le incontestabili potenzialità dell’intelligenza artificiale (*rectius*, la capacità di elaborare dei dati, ad una velocità difficilmente eguagliabile da un essere umano, e di trasformare gli *input* immessi, attraverso un ragionamento logico tipico della mente umana**[101]**), che avrebbe in concreto la mansione meramente ausiliaria (ma oltremodo significativa) di coadiuvare attività che restano comunque nella sfera di azioni dell’uomo.

Si pensi alla (già proposta) soluzione di implementare degli algoritmi con la funzione di esaminare e decidere eccezioni di rito, quali litispendenza, giudicato, continenza, nonché di valutare la completezza degli atti introduttivi[102] e della nota di iscrizione al ruolo, così da accelerare, *in primis*, l’attività preliminare di classificazione dei procedimenti cui si è accennato sopra, di spettanza degli addetti all’ufficio per il processo e, *in secundis*, l’intervento (necessario) del giudice nella fase istruttoria e in quella decisoria[103] .

Si tratterebbe cioè di sperimentare delle soluzioni innovative, attraverso cui gestire ed eseguire attività preliminari e semplici[104], senza escludere comunque l’intervento dell’utilizzatore (così come raccomandato nella Carta etica citata), e, quindi, nel caso specifico, del giudice, o dell’ufficio per il processo. Soluzioni che comunque ben si conciliano con le già diffuse tecniche di assegnazione automatica degli affari, le quali, oltre a garantire una piena attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 25, co.1, si rivelano poi in concreto assai funzionali a una distribuzione equilibrata e trasparente dei fascicoli ai singoli magistrati[105].

Restando nell’àmbito di quelle attività preordinate a combattere l’arretrato, si è accennato che il legislatore assegna, tra l’altro, agli addetti all’ufficio per il processo la mansione di supportare l’ufficio giudiziario di riferimento nell’individuazione di indirizzi giurisprudenziali, nella condivisibile convinzione che la circolarità della giurisprudenza possa costituire un valido antidoto contro le lungaggini giudiziali, determinando in concreto un incremento della produttività dell’ufficio[106].

Pure in tal caso potrebbe immaginarsi la messa a punto di sistemi complementari agli applicativi già in uso, al fine di facilitare l’attività degli operatori dell’ufficio e, al contempo, di garantire agli “utenti” del servizio giustizia un certo grado di prevedibilità della giurisprudenza, tale da disincentivare azioni giudiziali meramente pretestuose, che ingolfano ingiustificatamente i ruoli dei magistrati[107].

In quest’ottica gioca un ruolo decisivo la costruzione delle banche dati di merito, ovvero di archivi giurisprudenziali, ritenuti idonei (sin dalla costituzione originaria dell’ufficio per il processo), da un lato, a potenziare la trasparenza e la pubblicità delle decisioni, e, dall’altro, a permettere una previsione degli orientamenti dei giudici, anche per mezzo di una agevole ricerca per tipologia di affari[108].

Fermo restando che le raccolte giurisprudenziali *de quibus* potranno poi in concreto assumere forme diverse (e, segnatamente, potrebbero contenere una sorta di estratto dei provvedimenti emessi dall’ufficio, ossia un raggruppamento dei punti di motivazione, ovvero ancora un

aggregato di dati statistici sui procedimenti trattati dall’ufficio[109]), è evidente come esse assolvano in via del tutto prioritaria a una funzione eminentemente organizzativa, visto che sono state pensate proprio per definire più rapidamente l’arretrato, per mezzo della valorizzazione di un consapevole confronto tra i giudici[110].

E allora, per facilitare l’attività degli addetti nella individuazione degli indirizzi giurisprudenziale e la successiva e conseguente creazione dell’archivio di merito, l’intelligenza artificiale potrebbe essere impiegata, in via preliminare, come uno strumento di catalogazione dei provvedimenti giudiziali (e, quindi, per classificare le decisioni giudiziali in base ai riferimenti normativi e giurisprudenziali), dopo il deposito di essi da parte dell’organo giurisdizionale[111].

Tra l’altro, in questo contesto, con il deliberato fine di potenziare quella circolarità giurisprudenziale cui si è accennato sopra, ma, al contempo, di garantire una risposta di giustizia di qualità, potrebbe immaginarsi altresì di introdurre un meccanismo automatico di segnalazione dell’esito di una eventuale impugnazione di un provvedimento adottato in primo grado. Segnalazione che potrebbe pervenire direttamente sull’applicativo della *Consolle* del magistrato che ha emesso il provvedimento, per consentirgli di acquisire una consapevolezza più profonda di quanto sia stato confermato ovvero disatteso rispetto al suo *decisum*, nonché, alla cancelleria dell’ufficio giudiziario, cosicché gli addetti a cui spetta il compito di individuare gli indirizzi giurisprudenziali possano fornire un apporto ancora più completo, che tenga conto, cioè, anche del tasso di riforma del provvedimento nei gradi successivi.

Non da ultimo, come si è già accennato, il legislatore assegna agli addetti all’ufficio per il processo il compito di selezionare i presupposti di mediabilità di una lite, conformandosi, in tal modo, a un contesto – quello della riforma della giustizia – in cui la risoluzione del problema dei ritardi giudiziari è affidata in via quasi prioritaria al potenziamento degli strumenti di definizione delle liti alternativi alla sentenza[112].

Si tratta evidentemente di una mansione di non poco rilievo – considerate le potenzialità deflazionistiche insite negli strumenti conciliativi, per mezzo dei quali i nuovi interventi normativi aspirano a “contrarre l’attesa cui rimane esposto il cittadino in lite allorquando chiede una soluzione di giustizia”[113] – che potrebbe rinvenire un valido supporto nelle strumentazioni di intelligenza artificiale.

In altre parole, non pare poi così peregrino immaginare, anche sulla scia di altre esperienze italiane, l’impiego di sistemi intelligenti nella creazione di una banca dati digitale conciliativa,

contenente tanto le ordinanze *ex* art. 185 – *bis* c.p.c. e le ordinanze di invio in mediazione, quanto i verbali di conciliazione, ordinati per materia[114].

Più precisamente, a monte, ovvero in fase di realizzazione della suddetta banca dati, potrebbero essere adoperate tecniche di intelligenza artificiale per l’anonimizzazione dei dati sensibili (che altrimenti necessiterebbero di essere oscurati “manualmente”); a valle, poi, si potrebbero impiegare dei meccanismi di ricerca intelligente, ovvero di interrogazione del sistema attraverso la ricerca per “parole chiave”. Naturalmente, le potenzialità dell’intelligenza artificiale potrebbero spingersi anche oltre: attraverso specifici meccanismi di *machine learning* si potrebbe immaginare, infatti, di addestrare la macchina al fine di compiere una primissima scrematura dei fascicoli connotati da un alto tasso di mediabilità.

5. Considerazioni conclusive

Le soluzioni innanzi proposte, senza cadere nelle insidie solitamente addebitate alla “giustizia predittiva” – espressione di per sé alquanto equivocabile, dal momento che allude, nella sua versione più moderata, all’idea di una giustizia prevedibile e, nella sua accezione più estrema, ad una giustizia robotica, nella quale, cioè, il *dictum* giudiziale viene integralmente sostituito da una macchina all’uopo addestrata[115] – si fondano sull’idea di utilizzare l’intelligenza artificiale quale modulo organizzativo, al fine di migliorare l’efficienza complessiva dell’ufficio giudiziario, velocizzando il compimento di talune attività ripetitive, funzionali all’abbattimento delle pendenze vetuste, che collidono con il precetto costituzionale della ragionevole durata.

Invero, le considerazioni sopra svolte mettono in evidenza come sia alquanto riduttivo prospettare l’impiego delle strumentazioni di intelligenza artificiale esclusivamente in una fase *stricto sensu* giurisdizionale[116], con la sola finalità di calcolare l’esito di un provvedimento del giudice[117].

Si è visto, infatti, che talune attività, prodromiche all’esercizio della funzione giurisdizionale, possono essere agevolmente delegate ad una macchina, la quale è certamente idonea a fornire rapidamente risultati di gran lunga più precisi rispetto a quelli ottenibili a seguito di un intervento umano.

Si tratterebbe, peraltro, di sperimentazioni idonee a supportare i compiti degli uomini, in un settore, quale quello della giustizia, in cui le condizioni di eccessivo carico di lavoro del sistema legittimano l’impiego di algoritmi[118] al fine di rendere più comodo un lavoro “meccanico” e

comunque scevro da margini di apprezzamento[119].

Detto in altre parole, l’intelligenza artificiale, nel contesto innanzi descritto, verrebbe messa a servizio delle persone (*rectius*: del personale dell’ufficio per il processo), realizzando di fatto la tanto agognata “contaminazione tra uomo e macchina”, che vede la seconda con un ruolo meramente servente rispetto al primo, che continua, invece, a rivestire una funzione centrale all’interno della “innovativa” metodica di lavoro[120].

Più precisamente, a titolo meramente esemplificativo, sono state illustrate sopra delle soluzioni che comporterebbero di fatto un cospicuo incremento della digitalizzazione della giustizia, mediante l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale non solo in una fase preliminare di gestione del contenzioso, per agevolare l’attività di classificazione dei procedimenti iscritti, ma pure in una fase successiva, per facilitare la catalogazione, all’interno di un archivio elettronico, dei provvedimenti giurisdizionali emessi, nonché l’anonimizzazione dei dati sensibili ivi presenti.

A ogni modo, le soluzioni prospettate, come già accennato, non esauriscono le ipotesi di impiego dell’intelligenza artificiale all’interno della struttura organizzativa di “nuovo conio”, ma rappresentano senz’altro delle sperimentazioni che potrebbero implementarsi – ferma restando una preventiva valutazione di compatibilità e di coerenza di esse con gli obiettivi specifici dell’ufficio per il processo, individuati a monte dal “magistrato capo” – laddove, come si è ribadito a più riprese, si voglia perseguire, quale scopo primario, quello dell’abbattimento dell’arretrato e di deflazione dei ruoli giudiziari.

Del resto, sovente la tecnologia è stata vista, nell’àmbito delle riforme del sistema giurisdizionale, come un mezzo utile a migliorare le *performance* degli uffici giudiziari, in termini quantitativi (*rectius*: di aumento della produttività dei giudici) e in termini qualitativi (più in particolare, di aumento della prevedibilità delle decisioni)[121].

Ebbene, il primo profilo risulta assai caro anche al legislatore dell’ultima riforma, per il quale l’innovazione tecnologica fa da *pendant* al potenziamento dell’ufficio per il processo, misura organizzativa ritenuta assai idonea allo smaltimento dell’arretrato.

Si è visto, infatti, che l’intervento normativo del 2021 impone di rafforzare il lavoro di *staff* all’interno degli uffici giudiziari, con la finalità di supportare il magistrato e la giurisdizione nell’attività di studio, di ricerca e di redazione delle bozze di provvedimenti, realizzando, al contempo, una struttura pioniera dell’innovazione tecnologica, già avviata con l’implementazione del processo civile telematico.

Depone in tal senso non solo la mansione, affidata alla nuova “forza lavoro” incardinata nell’ufficio per il processo, di fornire un supporto ai processi di digitalizzazione, ma altresì l’opportunità rappresentata dal Ministero di istituire dei servizi trasversali di ufficio per il processo, dedicati in modo congiunto o separato ad alcune specifiche attività indicate per l’attuazione del PNRR, tra le quali spicca proprio quella di “accompagnamento alla digitalizzazione dell’ufficio e all’innovazione”**[122]**.

Pare innegabile, quindi, *de iure condito*, che sia assai concreta la possibilità di ricorrere nell’ambito di una struttura organizzativa, potenziata dal punto di vista delle risorse umane, delle sperimentazioni innovative di strumenti di intelligenza artificiale che possano in qualche modo migliorare, sia qualitativamente che quantitativamente, le attività che il legislatore individua quali strumenti per consentire al sistema giustizia italiano di recuperare una certa dose di efficienza.

[1] Si considerino, *ex multis*, i contributi di C. Guarnieri, *La giustizia in Italia. Come funziona la nostra macchina giudiziaria*, Bologna, 2011; Aa. Vv., *Processo e organizzazione. Le riforme possibili per la giustizia civile*, (a cura di) G. Gilardi, *Milano,* 2004, D. Marchesi, *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, 2003; S. Zan, *Fascicoli e tribunali: il processo civile in una prospettiva organizzativa*, 2003.

[2] C. Viazzi, *L’inefficienza della giustizia civile e l’organizzazione del lavoro giudiziario: un rimedio decisivo*, in AA.VV., *Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo Civile Telematico*, (a cura di) S. Zan, Bologna, 2004, 296 e ss.

[3] Cfr. R. Caponi., *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche, in Riv. trim. dir. proc. civ.,* 2011, 389.

[4] Un riferimento normativo, seppure di *soft law*, si rintraccia nella regola n. 30 della Raccomandazione CM/Rec del 2010 n. 12, sull’indipendenza, efficacia e responsabilità dei

magistrati, del Consiglio d’Europa agli Stati membri: «*l’efficienza dei giudici e dei sistemi giudiziari è una condizione necessaria per la tutela dei diritti di ogni persona, per il rispetto delle esigenze di cui all’art. 6 della Convenzione, per la certezza del diritto e la fiducia del pubblico nello Stato di diritto*» Rilevante è, poi, il testo della regola n. 31 ove è ribadito che «l’*efficacia sta nell’emettere decisioni di qualità entro un termine ragionevole e sulla base di un apprezzamento equo delle circostanze. Il singolo giudice è tenuto ad assicurare un trattamento efficace degli affari di cui è responsabile, compresa l’esecuzione delle decisioni quando essa è di sua competenza*».

[5] R. Caponi, *Il principio,* cit., 393. Secondo P. Ferrua, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in ***Quest.giust***. n.1/2017, 109, il principio in esame potrebbe ricavarsi dal più generale principio di ragionevolezza *ex* art. 3 Cost. Secondo Corte Cost., 22 ottobre 1999, n. 388, in *www.giurcost.org*, il principio dell’efficienza va ricavato dall’art. 24 Cost.

[6] G. Mastropasqua, *L’organizzazione del “servizio giustizia” tra rigidità e creativit*à, Bari, 2014, 8.

[7] A. Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, 29; L. Verzelloni, *Dietro alla cattedra del giudice: pratiche, prassi e occasioni di apprendimento*, Bologna, 2009, 21.

[8] Fatica a radicarsi, infatti, una lettura in chiave organizzativa del fenomeno, a causa della diffusa preoccupazione di intaccare i principi costituzionali che governano la giurisdizione. In tal senso v. F. Caruso, *Tra standard di rendimento e carichi esigibili. L’inafferrabile misura del lavoro dovuto dal magistrato indipendente. Una riflessione a margine del recente referendum indetto dall’ANM*, in ***www.questionegiustizia.it***, 6 marzo 2016, § 7; R.W. Tobin, *Creating the judicial branch: the unfinished reform*, Williamsburg, 1999, 3 e ss. Detto in altri termini, l’indipendenza della magistratura, da una parte, e la precostituzione del giudice, dall’altra, sembrano non lasciare spazio all’ingresso di moduli organizzativi fondati su logiche del tutto estranee all’esercizio della funzione giurisdizionale. Cfr. W.J.M. Kickert, *Public management of hybrid organizations: governance of quasi – autonomous executive agencies*, in *International Public Management Journal*, n. 4/2001, 143.

[9] M. Romei Passetti, *L’art. 111 Cost. e il principio di efficienza dell’organizzazione giudiziaria*, in *Giust. civ*., 2001, II, 513.

[10] Basti pensare alla programmabilità e al controllo dell’attività, nonché alla possibilità di apportare modifiche all’iter produttivo, così L. Marini, *Il tempo nell’organizzazione giudiziaria: obbligo o risorsa?* Relazione al corso del C.S.M., *Diritto, processo, tempo*, Frascati, 2004, 4.

[11] R. Braccialini, *L’ufficio per il processo tra storia, illusioni, delusioni e prospettive*, in ***www.questionegiustizia.it***, 1 giugno 2020, § 1, secondo il quale “l’etichetta “ufficio del giudice” è politicamente pericolosa e operativamente fragile: da un lato, accredita l’idea che tutta la responsabilità del buon funzionamento dell’amministrazione giudiziaria dipenda esclusivamente dal giudice; dall’altra, in termini pratici si sostanzia nella rincorsa dei singoli magistrati ad accaparrarsi l’assistente più bravo, lo stagista più preparato, il giudice onorario più collaborativo”.

[12] Queste le parole di F. Cottone nell’intervista di C. Morelli, *’Non solo efficienza: dal progetto Ufficio del Processo ci aspettiamo innovazione di sistema’*, in ***www.altalex.com***, del 7 gennaio 2022.

[13] C. Morelli, *L’Ufficio del Processo fa il pieno di innovazione e tecnologia*, in ***www.altalex.com***, del 7 gennaio 2022.

[14] Lo scritto esamina la disciplina dell’ufficio per il processo istituito presso i tribunali ordinari. Esula dal presente lavoro, quindi, l’analisi dell’ufficio per il processo presso la Corte di cassazione e le Corti d’appello.

[15] Basti pensare: ai *Judicial Assistants*, giovani avvocati che operano, per un periodo di tempo determinato e retribuito, presso la Corte d’Appello inglese con il compito di effettuare ricerche giurisprudenziali e redigere i provvedimenti; ai *Law Clerks* americani, assistenti legali che svolgono “dietro le quinte dell’aula d’udienza” un lavoro di studio, di preparazione di bozze di provvedimento e di preliminare istruzione del procedimento; agli assistenti giudiziari presenti

presso la Corte costituzionale austriaca; agli assistenti giudiziari che operano in Germania, sia presso la Corte Costituzionale federale, che presso i Tribunali federali; alla variegata categoria degli *assistants de justice* francese (che include sia *juristes assistants*, ovvero personale in possesso di specifici requisiti che viene assunto a tempo pieno o *part-time*, sia assistenti giudiziari in senso stretto, ovvero laureandi che offrono un contributo all’attività giurisdizionale del magistrato, intervenendo in una fase di preparazione alla decisione, per mezzo di ricerche giurisprudenziali e di redazione di bozze; nonché ai *référendaire* che assistono i giudici e gli avvocati generali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ovvero ancora, per restare nei confini nazionali, agli assistenti di studio della Corte Costituzionale italiana, i quali svolgono delle ricerche sulle questioni da decidere. Per un’analisi comparatistica delle strutture che assistono il giudice v. A. Sanders, Judicial Assistants in Europe – A Comparative Analysis, in ***www.iacajournal.org***, § 3.1; *E. Aghina, Piano nazionale di ripresa e resilienza e risorse degli uffici giudiziari: il “nuovo” ufficio per il processo. intervista di Ernesto Aghina a Barbara Fabbrini*, in *www.giustiziainsieme.it*, 8 agosto 2021; F. Auletta, *L’ufficio del* processo, in *DPCI e C*, 3/2021, 241 ss.; G. Grasso, *Il piano nazionale di ripresa e resilienza e l’attuazione dell’ufficio per il processo*, in ***www.lamagistratura.it***, § 3.

§ 3; M. Sciacca, *Gli strumenti di efficienza del sistema giudiziario, i nodi critici e l’incidenza della capacità organizzativa del giudice*, in *www.diritto.it*, 25.

[16] Si consideri l’*Oficina Judicial* spagnola, organizzazione istituita nel 1985 a supporto e a sostegno dell’attività giurisdizionale di giudici e tribunali, che, per la struttura composita che la caratterizza, sembrerebbe più vicina all’idea di “ufficio del processo”, piuttosto che a quella di “ufficio del giudice”. *Sul punto v. amplius* C. Iglesias Canle, *La disciplina legale della nuova “*oficina judicial*” spagnola*, in ***www.judicium.it***. Peraltro, non si escludono realtà giudiziarie nelle quali i due modelli, quello di ufficio per il processo e quello di ufficio del giudice, si fondono e gli assistenti giudiziari vengono assegnati a un collegio di giudici (come accade, per esempio, in Finlandia, Danimarca, Bulgaria) ovvero alla trattazione di specifici casi (come accade nella

Slovenia). V. sul punto A. Sanders, Judicial, cit., § 3.1.

[17] Ad essa sono assegnati: i laureati in giurisprudenza che svolgono lo stage formativo a norma dell’art. 73, d.l. n. 69 del 2013, il personale di cancelleria, i giudici onorari di tribunale, nonché, per le Corti d’appello, i giudici ausiliari di cui agli artt. 62 e seguenti del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 98 del 2013.

[18] Invero, l’idea di creare un ufficio per il processo risale agli inizi degli anni 2000, quando venne abbozzata una prima formula che, però, malgrado le diverse sollecitazioni, non fu immediatamente tradotta in un articolato normativo. Sul punto v. R. Braccialini, *Per un modello leggero (ma non un “guscio vuoto”!) di ufficio per il processo*, in ***www.questionegiustizia.it***, 2 maggio 2017.

[19] Così letteralmente. Braccialini, *L’ufficio per il processo*, cit., § 3.

[20] Cfr. M.G. Civinini, *Il “nuovo ufficio per il processo” tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!*, in ***www.questionegiustizia.it***, 8 settembre 2021,§ 2.

[21] Sul rapporto tra ufficio per il processo e recupero dell’efficienza degli uffici v. B. Fabbrini, *Convenzioni e collaborazioni tra enti locali. L’ufficio per il processo*, in Aa.Vv., *Giustizia in bilico i percorsi di innovazione giudiziaria: attori, risorse e governance*, (a cura di) M. Sciacca, L. Verzelloni, G. Miccoli, Roma, 2003, 335.

[22] Come sostenuto da S. Boccagna, *Il nuovo ufficio del processo e l’efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti*, in *DPCI e C*, 3/2021, 261, “va salutato con favore il definitivo superamento dell’idea, che faceva del nostro ordinamento un *unicum* nel panorama comparatistico, secondo la quale il giudice andrebbe visto come una sorta di «cavaliere solitario»”.

[23] M. Ciccarelli, *Tirocini formativi e ufficio per il processo: un’occasione da non sprecare*, in *wwwquestionegiustizia.it*, 15 luglio 2014, § 2.

[24] E. C. Friesen, *Constraints and conflict in Court Administration,* in *Public Admninistration Review*, *March – April*, 1971, 120.

[25] R. Braccialini, *L’Ufficio per il processo tra storia, illusioni, delusioni e prospettive*, in ***www.questionegiustizia.it***, 1° giugno 2020.

[26] D. Cavallini, *L’ufficio per il* processo, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 982; M. Ciccarelli, *I mobili confini di un possibile Ufficio per il processo*, in ***www.questionegiustizia.it***, 25 novembre 2020.

[27] Ministero Della Giustizia, D.M. 1° ottobre 2015.

[28] C.S.M., *Ufficio per il processo: esito del monitoraggio sulla istituzione e sul funzionamento; ruolo della magistratura e diritto transitorio. Delibera del 18 giugno 2018*, in *www.csm.it*.

[29] Più precisamente, nell’àmbito del progetto tabellare, ovvero nella variazione tabellare istitutiva dell’ufficio per il processo, il capo dell’ufficio deve stabilire gli obiettivi da raggiungere e indicare il settore nel quale raggiungerli, nonché le risorse da destinarvi.

[30] Cfr. C.S.M., *Linee guida per l’Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – Modalità operative. Delibera del 15 maggio 2019*, in ***www.csm.it***.

[31] Cfr. C.S.M., *Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022*, (delibera in data 23 luglio 2020 e successive modifiche in data 8 aprile 2021, 13 ottobre 2021 e 7 dicembre 2021), art. 10.

[32] C.S.M., *ivi*, 4.

[33] Cfr. C.S.M., *Delibera del 15 maggio 2019*, cit. § 5.

[34] M.G. Civinini, *Il “nuovo ufficio per il processo”*, cit., § 2.1.

[35] Naturalmente alla mancanza di una cultura organizzativa si accompagnano altri fattori che hanno compromesso in modo più o meno incisivo la creazione dell’ufficio per il processo. Si consideri, per esempio, l’insufficienza di risorse materiali e umane e, più precisamente, l’imprevedibilità dei flussi in ingresso dei tirocinanti (su cui v. meglio *Infra*), nonché la carenza di postazioni informatiche con collegamento alla rete internet e a ItalgiureWeb. Cfr. C.S.M., *Questionario sull’ufficio del processo – spoglio e analisi dei risultati. Delibera del 18 giugno 2018,* in *www.csm.it.*

[36] C.S.M., *Delibera del 18 giugno 2018*, cit.

Ma ancor prima dell’intervento normativo del 2014 si segnalano alcune esperienze virtuose: quella del Tribunale fiorentino che, ancor prima del 2014, ha messo a punto un modello di ufficio per il processo “artigianale”, per il quale v. le considerazioni di B. Fabbrini, *Convenzioni e collaborazioni tra enti locali. L’ufficio per il processo,* in Aa.Vv., *Giustizia in bilico*: *i percorsi di innovazione giudiziaria: attori, risorse e* governance, (a cura di) M. Sciacca, L. Verzelloni, G. Miccoli, Roma, 2013, 342, nonché I. Pagni, *L’Ufficio per il processo: l’occasione per una (ulteriore) osmosi virtuosa tra teoria e pratica, con uno sguardo alle riforme processuali in cantiere,* in ***www.questionegiustizia.it***, 7 novembre 2011, § 1; un percorso simile è stato intrapreso dal Tribunale di Milano, ove l’ufficio del giudice è stato dapprima sperimentato in soli due sezioni e poi è stato diffuso in tutto l’ufficio nel 2012; v. sul punto G. Grasso, *L’attuazione dell’ufficio per il processo*, in *Foro it.*, 2019, III, 409.

[37] Nel grafico è riportato il numero di Tribunali ordinari che, al 2 luglio 2021, a seguito del monitoraggio eseguito dal Ministero della Giustizia Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, disponeva di almeno un ufficio per il processo. Più precisamente, su 140 Tribunali presenti sul territorio nazionale, 5 non hanno fornito una risposta; tra quelli che, invece, hanno fornito i propri dati, 122 disponevano di almeno un ufficio per il processo. In 322 uffici per il processo istituiti sul territorio nazionale, il numero complessivo di giudici onorari assegnati è pari a 1154, i tirocinanti *ex* art. 73 complessivamente assegnati sono invece 1154. Fonte:

Ministero della Giustizia Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, *Ufficio per il processo. Monitoraggio 2020*, in *www.giustizia.it.*

[38] Il grafico è riferito alla percentuale di GOT presenti nel settore civile, rispetto ai giudici togati, dei menzionati uffici giudiziari (scelti a campione) alla data del 30.06.2017. Fonte: C.S.M., *Ufficio per il processo: esito del monitoraggio sulla istituzione e sul funzionamento; ruolo della magistratura e diritto transitorio*, cit.

[39] Il grafico è riferito alla percentuale di tirocinanti presenti nel settore civile, rispetto ai giudici togati, dei menzionati uffici giudiziari (scelti a campione) alla data del 30.06.2017. Fonte: C.S.M., *Ufficio per il processo: esito del monitoraggio sulla istituzione e sul funzionamento; ruolo della magistratura e diritto transitorio*, cit.

[40] M. Ciccarelli, *Tirocini formativi*, cit., § 2.

[41] Id., *ibidem*.

[42] Il riferimento è al D. L. n. 80 del 2021 contenente *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*, conv. in L. n. 113 del 2021. Sulle riforme della giustizia v., *ex multis*, recentemente, P. Biavati, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 45 ss.

[43] Art. 1, co. 26, lett. da c) a f) L. n. 134 del 2021. L. n. 134 del 2021.

[44] Più precisamente:

- l’abbattimento dell’arretrato civile del 90%, in tutti i gradi di giudizio;

- l’abbattimento dell’arretrato della giustizia amministrativa del 70% in tutti i gradi di giudizio;

- la riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili;

- la riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali.

Il PNRR punta a migliorare la giustizia attraverso tre diverse linee d’azione: il potenziamento dell’ufficio per il processo, l’implementazione della digitalizzazione della giustizia, la riqualificazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione giudiziaria.

[45] M.G., Civinini, *Il “nuovo ufficio per il processo”*, cit., § 4.2. Si consideri pure che, secondo il rapporto Ocse del 2013 sul panorama della giustizia comparata, i sistemi giudiziari che prevedono uno staff e un supporto al giudice presentano anche una durata inferiore dei procedimenti.

[46] Cfr. Ministero della Giustizia, *Circolare 21 dicembre 2021 – Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021*, in ***www.giustizia.it***, ove si prevede che “l’unico criterio di costruzione delle strutture all’interno di un ufficio giudiziario è quello della ragionevolezza e della adeguatezza rispetto alle problematiche che attingono le singole realtà locali, anche in un’ottica dinamica in costante rapporto con l’evoluzione della concreta situazione all’interno dell’ufficio”.

[47] Cfr. art. 1, co. 18, lett. A, d. l. n. 80 del 2021; ai soggetti indicati si aggiungono poi i cd. *reserch officers* che collaborano con le Sezioni specializzate in protezione internazionale, in forza del Protocollo stilato con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo.

[48] Si tratta di un concorso riservato ai laureati in giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche, con una struttura bifasica: una prima selezione per titoli e una seconda selezione mediante prova scritta con quesiti a risposta multipla. Cfr. sul punto *amplius* A. Leopizzi, *Gli addetti all’ufficio per il processo e gli altri nuovi profili professionali previsti dal Progetto Capitale Umano – PNRR. Riflessioni e prospettive*, in ***www.unicost.eu***. Il criterio di distribuzione degli addetti terrà conto delle sedi nelle quali si registra un maggiore arretrato.

[49] Più precisamente, l’art. 11, co. 1, d.l. n. 80 del 2021 prevede che “il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di

reclutamento, nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo”.

Le prime 8.000 unità (circa) sono in servizio dal mese di febbraio 2022.

[50] M.G., Civinini, *Il “nuovo ufficio per il processo”*, cit., § 5.

[51] Cfr. R. L. Luongo, *Le funzioni degli “addetti” agli uffici per il processo nel sistema della giustizia ordinaria*, in *www.judicium.it*.

[52] Ministero della Giustizia, *Circolare 3 novembre 2021– Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Avvio progetto Ufficio per il processo – Informazione e linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l’attuazione*, in *www.giustizia.it*.

[53] Id., *ibidem.*

[54] S. Occhipinti, *PNRR e carenza di effettività della giustizia, le risposte della Riforma*, in ***www.altalex.com***, 14 gennaio 2022.

[55] Id., *ibidem.*

[56] Così, quasi letteralmente, I. Pagni, *L’Ufficio per il processo: l’occasione per una (ulteriore) osmosi virtuosa tra teoria e pratica, con uno sguardo alle riforme processuali in cantiere*, in ***www.questionegiustizia***, 17 novembre 2021. Più precisamente, 57 Atenei italiani, consorziati in modo tale da coprire tutto il territorio nazionale, hanno presentato sei macro-progetti, approvati con Decreto del Direttore generale Ufficio per la coesione il 5 gennaio 2022, per un totale di oltre 51 milioni di euro. I suddetti progetti, da condurre in stretto raccordo con gli uffici giudiziari, mirano a potenziare il sistema giustizia, coerentemente con gli obiettivi del PNRR. V. *amplius* C. Morelli, *L’Ufficio del Processo*, cit.

[57] G. Finocchiaro, *Dei tirocini formativi e dell’“ufficio per il processo”*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 974.

[58] D. Cavallini, *L’ufficio*, cit., 982.

[59] Non a torto è stato definito come la “culla genetica delle nuove professionalità (per gli stagisti) o per conferme/irrobustimento di professionalità già esistenti (per i neo- Gop)”, così, letteralmente, R. Braccialini, *Da “gusci vuoti” a “officine dei diritti”*, in ***www.questionegiustizia.it***, del 9 gennaio 2018.

[60] R. Braccialini, *L’ufficio per il processo*, cit., § 1.

[61] C.S.M., *Linee guida per l’Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114*, cit., 3.

[62] Il d. lgs. n. 116 del 2017 ha previsto che nel corso dei primi due anni dal conferimento dell’incarico, i giudici onorari di pace (nominati dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni) devono essere assegnati all’ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.

La disciplina legislativa menzionata corrisponde alla riforma organica della magistratura onoraria; prima dell’innovazione legislativa, la disciplina della magistratura organica era contenuta esclusivamente nella normazione secondaria del C.S.M. Le suddette previsioni normative vanno comunque integrate con le più recenti norme introdotte dall’intervento del 2021 e, più precisamente, con l’art. 1, co. 24, lettere h), i), d. l. n. 80 del 2021, secondo cui presso gli uffici per il processo già esistenti all’interno dei tribunali ordinari devono essere assegnati i magistrati onorari applicati ai tribunali per i minorenni al momento dell’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le funzioni da svolgere nell’ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

[63] L’inquadramento dei giudici onorari all’interno dell’ufficio per il processo ha destato, in dottrina, qualche dubbio. Per un’opportuna disamina, v. S. Di Leo, *Ufficio per il processo. Criticità costituzionali*, in ***www.giustiziainsieme.it***, 19 novembre 2021.

[64] La disciplina è altresì contenuta all’interno dell’art. 1, co. 18, lett. b), l. n. 206 del 2021.

[65] Non è lecito ritenere, tuttavia, che la nuova figura costituisca un *tertium genus* nella dicotomia tra personale amministrativo e giudici, dal momento che la si può ricomprendere appieno nella categoria del personale amministrativo. Così, quasi letteralmente, A. Leopizzi, *Gli addetti*, cit., § 3.

[66] Secondo quanto previsto dall’ art. 1, co. 18, lett. b), n. 1, l. n. 206 del 2021.

[67] Previsione, quest’ultima, introdotta con l’art. 1, co. 18, lett. b), n. 5, l. n. 206 del 2021

[68] Diversamente da quanto previsto dal PNRR, la normativa nazionale non ingloba, tra i compiti degli addetti, quello di collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile. Sul punto v. R. L. Luongo, *Le funzioni*, cit., *passim.*

[69] Cfr. Ministero della Giustizia, *Circolare 21 dicembre 2021*, cit.

[70] Così, quasi letteralmente, M.G., Civinini, *Il “nuovo ufficio per il processo”*, cit., § 5.

[71] F. Auletta, *L’ufficio*, cit., 242.

[72] Cfr. Ministero della Giustizia, *Circolare 21 dicembre 2021*, cit.

[73] Alla redazione del progetto organizzativo i capi degli uffici giudiziari hanno dovuto provvedere entro il 31 dicembre 2021. Cfr. art. 12, 3° co. 3, d.l. n. 80 del 2021.

[74] E. Aghina, M. G. Civinini, A. Magaraggia, F. Mannino, P. Picardi, *L’esordio operativo dell’ufficio per il processo nei tribunali*, in *www.giustiziainsieme.it*, 21 febbraio 2022, § 4.

[75] Id., *ibidem.*

[76] Si pensi alla figura dei giudici assistenti della Corte EDU, ovvero ai referendari della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

[77] Basti pensare agli assistenti della Corte costituzionale.

[78] S. Boccagna, *Il nuovo ufficio*, cit., 262.

[79] Si considerino, per esempio, i funzionari tedeschi.

[80] Si pensi, per esempio, ai referendari della Corte di Giustizia dell’Unione euopea.

[81] Cf. F. De Santis Di Nicola, *Addetti al nuovo “ufficio del processo” (artt. 11 ss. D.L. n. 80 del 2021) vs.* assistant-lawyers *presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo: due modelli a confronto*, in *DPCI e C,* 3/2021, 265.

[82] Cfr. Ministero della Giustizia, *Circolare 3 novembre 2021*, cit.

[83] Cfr. Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, 59.

[84] C. Morelli, *’Non solo efficienza*, cit.

[85] Cfr. ***European e-Justice Strategy and Action Plan 2019-2023***, in *www.consilium.europa.eu*.

[86] Ministero Della Giustizia, *Ricognizione della digitalizzazione del processo civile e penale e della transizione digitale del Ministero della giustizia*, febbraio 2021, in ***www.giustizia.it***, 52.

[87] Id., *ivi*, 7.

[88] La Cepej ha definito l’intelligenza artificiale come un “insieme di metodi scientifici, teorie e tecniche finalizzate a riprodurre mediante le macchine le capacità cognitive degli esseri umani”.

[89] Cfr. Piano d’azione 2019-2023 in materia di giustizia elettronica europea.

[90] Ministero Della Giustizia, *Ricognizione*, cit., 6 ss.

[91] Id., *ivi*, 7.

[92] Cepej, *Carta etica sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nei Sistemi giudiziari europei e nei relativi ambienti,* 3 dicembre 2018, consultabile al seguente url:

https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348.

[93] Alla Carta etica adottata dalla Cepej, ha poi fatto seguito la nascita del Comitato *Ad hoc* sull’intelligenza artificiale del Consiglio d’Europa (Cahai), che, nel dicembre 2020, ha adottato all’unanimità lo studio di fattibilità di un quadro normativo sulla concezione, lo sviluppo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale e che è attualmente al lavoro proprio per l’elaborazione

di un precisa cornice giuridica di riferimento.

[94] Bichi R., *Intelligenza Artificiale*, cit., 1772.

[95] La Carta, più precisamente, individua cinque principi ai quali gli operatori dovrebbero attenersi nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli ambienti giudiziari. In primo luogo, il principio del rispetto dei diritti fondamentali, che impone che, “quando gli strumenti di intelligenza artificiale sono utilizzati per dirimere una controversia, per fornire supporto nel processo decisionale giudiziario, o per orientare il pubblico, è essenziale assicurare che essi non minino le garanzie del diritto di accesso a un giudice e del diritto a un equo processo (parità delle armi e rispetto del contraddittorio)”. In secondo luogo, attraverso il principio di non discriminazione, invita a vigilare sia nella fase della elaborazione, che in quella di utilizzo dell’algoritmo, affinché vengano neutralizzati i rischi di discriminazione. Sollecita poi gli operatori a rispettare il principio della qualità e della sicurezza in ordine al trattamento di decisione e dati giudiziari – che impone un utilizzo di fonti certificate e una elaborazione di dati in ambienti sicuri. Il quarto principio previsto dalla Carta è quello di trasparenza, imparzialità ed equità, che implica la previsione di metodologie di trattamento dei dati accessibili e comprensibili. Infine, il quinto principio, quello del controllo da parte dell’utente, presuppone che l’utilizzatore venga informato, con un linguaggio chiaro e comprensibile, del carattere vincolante o meno delle soluzioni proposte dagli strumenti di intelligenza artificiale, delle diverse possibilità disponibili e del suo diritto di ricevere assistenza legale e di accedere a un tribunale, nonché di qualsiasi precedente trattamento di un caso mediante l’intelligenza artificiale, prima o nel corso di un procedimento giudiziario, con la conseguente previsione del diritto di opposizione, al fine di far giudicare il suo caso direttamente da un tribunale ai sensi dell’art. 6 della CEDU. Sulla spiegazione dei cinque principi si veda *amplius* A. Ziroldi, *Intelligenza artificiale e processo penale tra norme, prassi e prospettive,* in ***www.questionegiustizia.it***, 19 ottobre 2019.

[96] Cfr. Ministero Della Giustizia, *Ricognizione*, cit., 8.

[97] Sul punto v. F. Santagada, *Intelligenza artificiale e processo civile*, in *Judicium*, 4/2020, 484; E. Battelli, *Giustizia predittiva, decisione robotica e ruolo del giudice,* in *Giust. civ.*, 1/2020, 289 ss; M. Luciani, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Riv. AIC*, 3/2018, 876.

[98] Cfr. Ministero Della Giustizia, *Ricognizione*, cit., 7.

[99] C. Morelli, *L’Ufficio del Processo*, cit.

[100] Il metodo *data lake* viene generalmente contrapposto al sistema di *data warehouse*: mentre il secondo è un archivio di dati strutturati e filtrati per una specifica finalità, attraverso l’adozione di un approccio di “Schema – *on* – *write*”, il primo è un insieme di dati grezzi, che vengono appunto acquisiti nel loro formato nativo.

[101] Così si veda E. Battelli, *Giustizia* predittiva, cit., 283; S. Crisci, *Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo*, *in Foro Amm*., 2018, 1787 ss.

[102] J. Nieva- Fenoll, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino, 2019, 23 ss.

[103] F. Santagada, *Intelligenza artificiale e processo civile*, cit., 494.

[104] R. Natoli, P. Vigneri, *La tecnologia amica del processo: dall’eredità dell’emergenza pandemica ai sistemi di giustizia predittiva*, in ***www.giustiziainieme.it***, 16 marzo 2022, § 3.

[105] Sia consentito il rinvio, sul punto, a F. Barbieri, *L’intelligenza aumentata nell’organizzazione dell’ufficio giudiziario*, in *Giusto proc.civ.*, 3/2021, 866 ss.

[106] Nel senso agevolare la fase di studio delle cause e la stesura dei provvedimenti. In tal senso v. M. Ciccarelli, *Le banche dati di giurisprudenza e l’ufficio per il processo*, in ***www.questionegiustizia.it***, 8 marzo 2022, § 5.

[107] Sugli obiettivi di prevedibilità e di pubblicità dell’archivio di merito v. C. Castelli, D. Piana, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi,* in ***www.questionegiustizia.it***, 15 maggio 2018.

[108] Cfr. D.M. 1° ottobre 2015, art. 7.

[109] V. M. Ciccarelli, *Le banche dati*, cit., § 6.

[110] C. Castelli, D. Piana, *Giustizia predittiva,* cit., § 2.1.

[111] È stato ricordato da M. Ciccarelli, *Le banche dati*, cit., § 6, che in verità “l’applicativo Consolle del Magistrato è già dotato di funzionalità di catalogazione dei provvedimenti e di ricerca giurisprudenziale. Tuttavia, il generalizzato mancato utilizzo delle funzioni di catalogazione (riferimenti normativi e giurisprudenziali, parole testuali, voci e sotto-voci) impedisce al sistema di ricerca di operare efficacemente, rendendo di fatto possibile solo la ricerca per estremi del provvedimento o per parole testuali nell’intero provvedimento. Migliorare il funzionamento di questo strumento sarebbe di estrema importanza, perché renderebbe non solo disponibili, ma anche agevolmente reperibili con i consueti sistemi di ricerca e su tutto il territorio nazionale i provvedimenti di merito. Ma occorre essere consapevoli che si tratta di una banca dati strutturalmente diversa da quelle degli UPP, che può costituire un utile complemento, ma che da sola è inidonea a supportare le necessità organizzative di cui si è detto.”

[112] M. Delia, *Le ADR nei moduli organizzativi del processo civile e nella programmazione del PNRR*, in *www.questionegiustizia.it*.

[113] Id., *ibidem.*

[114] Si consideri che la creazione di una banca dati conciliativa, adottata per la prima volta presso il Tribunale di Bari, è stata validata, dal CSM, tra le buone pratiche (n. 2526) suscettibili di essere replicate in altri uffici giudiziari. Cfr. Csm, *Manuale ricognitivo delle buone prassi e dei modelli di organizzazione più diffusi negli uffici giudiziari italiani*, in ***www.csm.it***. Sull’esperienza barese v. V. Spagnoletti, *La banca dati conciliativa (BDDC) e la rilevazione informatica dell’incidenza dell’attività conciliativa del giudice sulla definizione del contenzioso civile*, in ***www.ilprocessotelematico.it***, 23 febbraio 2016; M. Delia, *Il giudice e le nuove combinazioni*

endoprocessuali nei moduli della mediazione. Gli artt. 185 e 185 bis c.p.c., in *Nuova proc. civ.*, 2/2015.

[115] Sul concetto di giustizia predittiva v. le considerazioni di C. Castelli, *Giustizia predittiva*, in ***www.questionegiustizia.it***, 8 febbraio 2022; E. Fabiani, *Intelligenza artificiale e accertamento dei fatti nel processo* civile, in *Giusto proc. civ.*,1/2021, 50; L. Viola, *Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva*, II, Milano, 2017, 62.

[116] Così F. De Stefano, *L’intelligenza artificiale nel processo?*, in ***www.giustiziainsieme.it***, 6 marzo 2020, § 5.

[117] A. Carratta, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 496.

[118] M. Luciani, *La decisione robotica*, in *Riv. AIC*, 3/2018, 874.

[119] Si ritiene, in generale, che l’automazione debba ritenersi preclusa laddove i margini di discrezionalità dell’uomo siano piuttosto elevati. Si considerino, *ex multis*, le considerazioni di E. Battelli, *Giustizia predittiva, decisione robotica e ruolo del giudice,* in *Giust. civ.*, 1/2020, 283 ss.

[120] Sia la Carta etica sopra citata, sia il Libro Bianco, presentato il 21 marzo 2018 dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), evidenziano che l’interazione tra intelligenza artificiale e persone deve sostanziarsi in un’ottica antropocentrica, tale per cui dovrà essere la prima a essere messa a servizio delle seconde (e non viceversa). Sul Libro bianco v. M. Tresca, *I primi passi verso l’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino: brevi note sul Libro Bianco dell’Agenzia per l’Italia digitale*, in *Riv. dir. media*, 3/2018.

[121] C. Castelli, D. Piana, *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Santarcangelo di Romagna, 2019, 17.

[122] Cfr. Ministero della Giustizia, *Circolare 3 novembre 2021*, cit.